

OGGETTO: Presidio poliambulatoriale gestito dalla Società “VILLA ALBA S.r.l.” (P.IVA 01707861009 e C.F. 07165270583), sito in Via Vittorio Emanuele Orlando n. 75 – Roma. Sospensione ex art. 8 *quinquies*, comma 2 *quinquies*, del D.lgs n. 502/1992 dell’accreditamento istituzionale.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l’approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l’altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l’art. 2, commi da 73 a 80;
- la legge regionale 15 luglio 2015, n. 10;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00469 del 07/11/2017;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 5/6/2018 concernente *“Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”*;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00365 del 29/07/2015, concernente: *“L.R 3/2010 – DPCA 90/2010 – L.R 12/2011: Provvedimento di conferma del titolo autorizzativo, per trasferimento, e di accreditamento istituzionale del Presidio ambulatoriale denominato “Villa Alba divisione Istituto di Cure Fisiche”, gestito dalla Società “Villa Alba s.r.l. a socio unico” (P.I. 01707861009), con sede legale e operativa nel Comune di Roma, Via Vittorio Emanuele Orlando, n. 75. Contestuale variazione della legge della Società “Villa Alba S.r.l.”, con il quale il presidio sanitario è stato:*

– Autorizzato all’esercizio delle seguenti branche specialistiche ambulatoriali:

- Malattie Infettive;
- Medicina Interna;
- Ortopedia e traumatologia;
- Cardiologia;
- Neurologia;
- Dermatologia;
- Oncologia;
- Endocrinologia,
- Medicina fisica e riabilitazione;

– Presidio di recupero e riabilitazione funzionale;

2. accreditato per la seguente branca specialistica ambulatoriale:

- Presidio di recupero e riabilitazione funzionale;”

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00027 del 04/02/2016, concernente: *“Provvedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, a seguito di ampliamento funzionale e secondo quanto previsto dal DCA n. U00029/2012, e contestuale accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8-quater, comma 7 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. del Presidio ambulatoriale accreditato denominato “Villa Alba divisione Istituto di Cure Fisiche”, gestito dalla Società “Villa Alba s.r.l. a socio unico” (P.I. 01707861009), con sede legale e operativa nel Comune di Roma, Via Vittorio Emanuele Orlando, n. 75.”*, con il quale il presidio è stato:

1. autorizzato all’esercizio per ampliamento delle seguenti branche specialistiche ambulatoriali:

- Allergologia e Immunologia clinica
- Chirurgia Vascolare – Angiologia
- Chirurgia Generale
- Chirurgia Plastica
- Medicina dello sport
- Nefrologia
- Neurochirurgia
- Oculistica
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Pneumologia
- Psichiatria
- Reumatologia
- Urologia

2. accreditato istituzionalmente:

a) per le seguenti branche specialistiche ambulatoriali, già autorizzate all’esercizio:

- Cardiologia
- Dermatologia
- Endocrinologia
- Malattie Infettive
- Medicina Fisica e Riabilitazione
- Neurologia
- Oncologia
- Ortopedia e Traumatologia

b) per le seguenti branche specialistiche ambulatoriali, di nuova attivazione:

- Allergologia e Immunologia clinica
- Chirurgia Vascolare – Angiologia
- Chirurgia Generale
- Chirurgia Plastica
- Medicina dello sport
- Nefrologia
- Neurochirurgia
- Oculistica
- Ostetricia e Ginecologia
- Otorinolaringoiatria
- Psichiatria
- Pneumologia
- Reumatologia
- Urologia

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00249 del 03/07/2017 concernente: *“Approvazione schema di accordo/contratto ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. – Revisione parziale dello schema di accordo/contratto di cui ai DCA n. 324/2015 e 555/2015.”*, ed in particolare, la parte in cui prevede espressamente nella premessa che, *“in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo/contratto nei termini predetti per causa imputabile alla struttura, la ASL dovrà immediatamente darne notizia alla Regione e inviare alla struttura atto di diffida ad adempiere alla sottoscrizione dell’ accordo/contratto, assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dalla ricezione della diffida stessa, decorso il quale, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore, la ASL sarà libera di non addivenire alla stipula, senza diritto da parte della struttura ad alcun risarcimento dei danni e fermo restando quanto previsto dall’art.8-quinquies, comma 2 quinquies, D.Lgs. n. 502/92es.m.i.; alla scadenza del termine fissato al precedente punto, qualora non fosse intervenuta la sottoscrizione dell’accordo/contratto, la ASL dovrà procedere: a) ad inviare immediatamente alla Direzione Salute e Politiche Sociali la comunicazione della mancata sottoscrizione dell’accordo/contratto ai fini dell’attivazione della procedura di sospensione dell’accreditamento ai sensi dall’art.8-quinquies, comma 2 quinquies, D.Lgs . n. 502/92 e s.m.i.; b) ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento da parte della Regione, a diffidare la struttura a non ricoverare nuovi pazienti nonché a sospendere la procedura di liquidazione delle fatture, non ancora certificate, delle prestazioni rese, sino alla verifica definitiva della remunerazione effettivamente dovuta”*;

CONSIDERATO che:

- la struttura è stata opportunamente invitata alla sottoscrizione del contratto n. 6985, mediante l’invio dello stesso per mezzo del sistema informatico di sottoscrizione in data 01/03/2018;
- la struttura non ha provveduto a sottoscrivere il contratto nei termini previsti dallo schema di contratto, come approvato dal suddetto DCA n. U00249/2017;

VISTE le seguenti note trasmesse dalla ASL Roma 1:

- prot. n. 119573 del 26/09/2018, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 584805 del 26/09/2018, con la quale la Direzione Generale ha comunicato che: *“Codesta Struttura a tutt’oggi, pur avendo immesso la documentazione nella Sezione dedicata al Portale Accordo Pagamenti “Gestione Poteri di Firma per contratti Budget”, non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto n. 6985 notificato in data 01/03/2018, che risulta in stato di “Validato”, ed ha diffidato la Società VILLA ALBA S.r.l. “alla sottoscrizione del contratto entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione”, con l’avvertenza che “in assenza, questa ASL non potrà più accettare prestazioni effettuate per conto e a carico del SSR e ad emettere fatture, pertanto, trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione della presente si procederà ad inibire l’inserimento dei flussi informativi sanitari nel portale dedicato del Quasias-online”*;
- prot. n. 133516 del 23/10/2018, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 661554 del 23/10/2018, con la quale la Direzione Generale, a seguito della predetta nota di diffida, ha chiesto ai soggetti competenti in materia di inibire alla Società “VILLA ALBA S.r.l.” l’inserimento dei flussi informativi sanitari nel portale dedicato del *Quasias-online* dalla data di ricezione della nota;

VISTA la nota dell’Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli della Regione Lazio prot. n. 464378 del 18/06/2019, inviata alla Società “VILLA ALBA S.r.l.”, con la quale:

- 1) è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo di sospensione dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;
- 2) è stata invitata a trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento della predetta nota, ai sensi dell’art. 10 della Legge 241/1990, le proprie osservazioni e controdeduzioni;

VISTA la nota del 27/06/2019, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 496830 del 28/06/2019, con la quale la Società “VILLA ALBA S.r.l.” ha formulato le proprie osservazioni e controdeduzioni in merito alla nota prot. n. 464378 del 18/06/2019 e, in particolare, ha osservato

che: *“la mancata sottoscrizione è infatti imputabile all’amministrazione, responsabile di aver violato le prescrizioni regolamentari di cui al DCA 29/2012 e del DCA 27/2016, e cioè le disposizioni dell’accordo di riconversione intercorso con il gruppo cui appartiene la scrivente, incorrendo, oltretutto, nella violazione degli artt. 1372, 1375, 1965 cc. In altre parole la determinazione di sospendere l’accreditamento in ragione della mancata sottoscrizione dell’accordo-contratto richiede che sia soddisfatta una condizione negativa, ovvero sia: non devono sussistere giusti motivi che abbiano impedito la stipula. Giusti motivi che invece sussistono nella presente vicenda sono dimostrati da quanto sopra riportato.”;*

CONSIDERATO che, le osservazioni prodotte dalla struttura miranti a sostenere la non congruità dell’importo di budget assegnato, anche conseguente al ritardo nel rilascio del titolo di autorizzazione ed accreditamento, non possono essere condivise per i motivi che seguono:

- il provvedimento di autorizzazione e quello di accreditamento di cui ai DCA U00365/2015 e DCA n. U00027/2016, sono frutto di un iter procedimentale complesso, il cui ritardo è dipeso da causa imputabile alla struttura. In attuazione del DCA 29/2012, infatti, la Commissione di verifica della ASL Roma A (oggi ASL Roma 1) ha proceduto ad effettuare un sopralluogo presso la sede del presidio sanitario ambulatoriale denominato “Villa Alba” sito in Roma, Via Torino, 122 con esito non favorevole, in conseguenza del quale è stato rilasciato l’attestato di non conformità ai requisiti di cui al DCA n. U0090/2010 e s.m.i.. (nota ASL Roma A prot. n. 101939 del 17/12/2014, acquisita al prot. regionale al n. 719543 GR11/16 del 29/12/2014).

La struttura ha, dunque, chiesto il trasferimento delle attività presso i locali di Via Vittorio Emanuele Orlando, n. 75 int. 2-3, allegando alla richiesta l’autorizzazione alla realizzazione del Comune di Roma rilasciata con Determina Dirigenziale n. 1280 del 24/04/2015 (nota del Legale Rappresentante della Società “Villa Alba S.r.l.” acquisita al protocollo regionale con il n. 229371 GR11/16 del 27/04/2015). A seguito di tale richiesta, la struttura ha ottenuto il parere positivo per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento delle nuove branche specialistiche di cui al DCA n. U00029/2012, con verbale della ASL Roma 1 (ex ASL Roma A), prot. n. 87745 del 13/11/2015, acquisito al prot. reg. n. 640271 GR11/16 del 23/11/2015, con il quale *“si esprime PARERE DI CONFORMITÀ all’autorizzazione all’esercizio delle branche mediche di cui al D.C.A. 29/2012 di seguito riportate: 05 Chirurgia Vascolare; 08 Cardiologia; 09 Chirurgia Generale; 12 Chirurgia Plastica; 15 Medicina dello Sport; 19 endocrinologia; 29 Nefrologia; 30 Neurochirurgia; 32 Neurologia; 34 Oculistica; 36 Ortopedia e Traumatologia; 37 Ginecologia; 38 Otorinolaringoiatria; 40 Psichiatria; 43 Urologia; 52 Dermosifilopatia; 56 Medicina Fisica e Riabilitazione, 64 Oncologia; 68 Pneumologia; 99 altro per visita specialistica (Reumatologia, Allergologia, Angiologia, Infettivologia, Andrologia). Tutte le branche sono da intendersi a visita.”;*

CONSIDERATO, che l’accordo ratificato con DCA 29/2012 presupponeva come imprescindibile condizione il possesso dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento per le nuove attività ambulatoriale, in carenza delle quali nessun accordo poteva trovare attuazione;

EVIDENZIATO, che l’art. 8 *quinquies*, comma 2 *quinquies* del D.Lgs. 502/1992 prevede espressamente che *“in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale interessati è sospeso”*, senza lasciare alcun margine di diversa interpretazione del dispositivo;

RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, di sospendere *ex art. 8 quinquies*, comma 2 *quinquies*, del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i., l’accreditamento istituzionale rilasciato alla Società “VILLA ALBA S.r.l.” in conseguenza della mancata sottoscrizione del Contratto di budget 2017-2018 ex DCA U00249 del 03/07/2017, per le seguenti attività:

- Presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale
- Malattie Infettive

- Ortopedia e traumatologia
 - Cardiologia
 - Neurologia
 - Dermatologia
 - Oncologia
 - Endocrinologia
 - Medicina fisica e riabilitazione
 - Allergologia e Immunologia clinica
 - Chirurgia Vascolare
 - Angiologia
 - Chirurgia Generale
 - Chirurgia Plastica
 - Medicina dello sport
 - Nefrologia
 - Neurochirurgia
 - Oculistica
 - Ostetricia e Ginecologia
 - Otorinolaringoiatria
 - Psichiatria
 - Malattie dell'Apparato Respiratorio (Cod. 68 Pneumologia)
 - Reumatologia
 - Urologia
- di disporre che la sospensione abbia effetto dalla data di notifica del presente provvedimento e fino a quando non verranno rimosse le cause che ne hanno determinato l'adozione;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- di sospendere *ex art. 8 quinquies*, comma 2 *quinquies*, del D.lgs n. 502/1992e s.m.i., l'accREDITAMENTO istituzionale rilasciato alla Società "VILLA ALBA S.r.l." in conseguenza della mancata sottoscrizione del Contratto di budget 2017-2018 ex DCA U00249 del 03/07/2017, per le seguenti attività:
 - Presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale
 - Malattie Infettive
 - Ortopedia e traumatologia
 - Cardiologia
 - Neurologia
 - Dermatologia
 - Oncologia
 - Endocrinologia
 - Medicina fisica e riabilitazione
 - Allergologia e Immunologia clinica
 - Chirurgia Vascolare
 - Angiologia
 - Chirurgia Generale
 - Chirurgia Plastica
 - Medicina dello sport
 - Nefrologia
 - Neurochirurgia

- Oculistica
 - Ostetricia e Ginecologia
 - Otorinolaringoiatria
 - Psichiatria
 - Malattie dell'Apparato Respiratorio (Cod. 68 Pneumologia)
 - Reumatologia
 - Urologia
- di disporre che la sospensione abbia effetto dalla data di notifica del presente provvedimento e fino a quando non verranno rimosse le cause che ne hanno determinato l'adozione.

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L.R n. 4/2003 *"L'accreditamento non può essere sospeso per un periodo superiore a tre anni. Decorso inutilmente tale periodo, l'accreditamento è revocato."*

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, competente per territorio, vigilerà sull'esatto adempimento di quanto disposto con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Legale Rappresentante della Società e alla ASL Roma 1 nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

